



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DELLA SINDACA
ATTO N. ORD 2 DEL 02/01/2026

**OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE NUM. 246 24/07/2025,
RELATIVA ALLO SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO
ALL'INTERNO 6 DEL CIVICO 22B DI VIA ANTONIO BURLANDO CAUSA
INCENDIO, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA
TECNICO ABILITATO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 13/07/2025, su richiesta della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso via Antonio Burlando civico 22B interno 6, causa incendio;
- nel corso del sopralluogo il personale dell'Ufficio intervenuto constatava danni da incendio e da fumo all'interno dell'appartamento;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità intervenuto disponeva, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestato da un tecnico abilitato:
- la chiusura e lo sgombero dell'appartamento civico 22B interno 6;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 246 del 24/07/2025 ad oggetto: “*Chiusura e sgombero di appartamento all'interno 6 del civico 22B di Via Antonio Burlando causa incendio*”;

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0653991.E del 19/12/2025, prodotta dal tecnico

Documento sottoscritto digitalmente

incaricato della messa in sicurezza dell'immobile, con la quale, a seguito dei lavori di ripristino di tutti locali dell'appartamento che si sono danneggiati a causa dell'incendio, attestava l'avvenuta messa in sicurezza;

Considerato che, sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità revocava le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 246 del 24/07/2025 con la nota Prot. 0654204.U del 19/12/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la sopra citata nota prot. 0654204.U del 19/12/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0654204.U

del 19/12/2025:

- la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale N. 246 del 24/07/2025 per l'appartamento sito in Via Antonio Burlando 22B int. 6;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Val Bisagno, per conoscenza e quanto di

Documento sottoscritto digitalmente

competenza;

- al Municipio 4 Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.